Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/09/2021

Esame dell'istanza n. 1119591 del 26.07.2021 per la correzione del dispositivo della decisione n. 0015632/21 del 28/06/2021

Con nota del 26.07.2021, il ricorrente ha formulato istanza di correzione della decisione n. 15632/21, assunta in relazione al ricorso avente n. 194056 del 05.02.2021.

Con tale pronuncia il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l'intermediario a rimborsare al ricorrente la somma di € 259,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Nell'istanza di correzione il ricorrente lamenta l'errore materiale in cui sarebbe incorso il Collegio per aver considerato quale base di calcolo per il rimborso delle commissioni "per spese di istruttoria e di vendita" l'importo di € 660,00, in luogo dell'importo di € 1.100,00 pattuito in contratto. Chiede, pertanto, di correggere la decisione in oggetto, applicando il criterio di rimborso individuato al corretto importo delle spese di istruttoria indicato in contratto, pari ad € 1.100,00, con conseguente riconoscimento dell'importo di € 431,31.

Al riguardo, il Collegio rileva come in effetti nella richiamata decisione sia riscontrabile un errore nella quantificazione dell'importo dovuto al ricorrente, considerato che l'importo addebitato in contratto a titolo di "spese e di istruttoria e di vendita" è effettivamente pari a € 1.100,00, mentre in tabella, ai fini del calcolo del rimborso spettante, è stato erroneamente inserito l'importo di € 660,00.

Il Collegio, pertanto, rilevato l'errore materiale, accoglie l'istanza, rideterminando in € 431,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, l'importo dovuto dall'intermediario. Conseguentemente, delibera di rettificare il dispositivo della decisione n. 15632 del 28.06.2021 nei seguenti termini:

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 431,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 09/11/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'08/06/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 660,00 "Spese contrattuali e di istruttoria";
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni up front;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni nei termini.
In sede di riscontro al reclamo, sosteneva la trasparenza delle previsioni contrattuali e la natura *up front* delle "*spese di istruttoria e di vendita*", remunerative di attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. Rilevava, inoltre, l'inapplicabilità della sentenza *Lexitor* nel contenzioso banca – cliente.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*";
- "*Priva di giuridico fondamento"* si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB […], per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125* sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi* up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*";
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio*

preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Nello specifico, preliminarmente si rileva che sebbene il conteggio estintivo non indichi la rata di estinzione cui si riferisce, l'estinzione anticipata risulta avvenuta alla 48ma rata, come indicato dal ricorrente, in quanto l'importo indicato come "debito residuo" nel conteggio estintivo corrisponde alla quota capitale di 72 rate residue.

Nel merito, quanto alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo addebitate al cliente nel rapporto di finanziamento, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* e pertanto debbano essere rimborsate in proporzione agli interessi, le spese di istruttoria e di vendita, di cui alla lett. B del prospetto economico del finanziamento, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8858/2021), dettagliatamente descritte nel contratto sottoscritto dal cliente ed agli atti del procedimento.

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*6,56%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*39,21%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istr. e di vendita *(up front)*	€ 660,00	*€ 396,00* ○	€ 258,77 ◉	○		€ 258,77
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 259**
interessi legali	sì

La richiesta di rimborso delle spese legali, invece, non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 259,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS